

Prot. n. 4609/A12

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA

CONTRATTO D'APPALTO

“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO E SOSTITUZIONE INFISSI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA”.

CIG: 98288049A4 CUP: H19J18000450001

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno 14 del mese di luglio, in L'Aquila, negli uffici dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila in Via Leonardo da Vinci n° 6/b, tra:
a) Dott. Rinaldo TORDERA, nato a VIGEVANO (PV) il 22/02/1957, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Accademia di Belle Arti dell'Aquila, codice fiscale 80006960662, che rappresenta nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato nella sede dell'Ente, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Accademia;

b) Sig. Gianfranco Torrelli, nato a S. Demetrio N.V. (AQ) il 23/02/1963, residente in L'Aquila, Via Torretta 28, identificata a mezzo di carta d'Identità n. CA17493FI rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 28/10/2019 e valida fino al 23/02/2030, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa TENSO ITALIA SRL, con sede in L'AQUILA Via GIUSEPPE GARIBALDI 3, partita

IVA e codice fiscale 01530020666 iscritta con il medesimo codice presso il Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di L'AQUILA, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore.

PREMESSO

Che in seguito a procedura negoziata, mediante procedura telematica, con **DELIBERA N. 27/2023**, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva con il medesimo provvedimento al sunnominato Appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 11,16.%; con il medesimo atto è stato accertato il possesso dei requisiti dell'Appaltatore;

Dato atto del rispetto della prescrizione di cui all'art.32, comma 9, del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 d'ora in poi indicato nel presente contratto come Codice dei Contratti;

Che l'Appaltatore dichiara di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

- TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

La Accademia concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori denominato: **"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO E SOSTITUZIONE INFISSI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA**

1. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al codice dei contratti.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG **98288049A4**; e il CUP è il seguente: **H17B22000380001**).

Articolo 2. Ammontare del contratto.

a L'importo contrattuale ammonta a € **737.474,02** (diconsi euro settecenntotrentasettemilaquattrocentosettantaquattro/02), di cui:

a) € 704.507,21 per lavori;

b) € 32.966,81 per oneri della sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente a misura, pertanto i prezzi unitari di cui all'allegato elenco integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, in-

derogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio presso l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, Via Leonardo da Vinci n° 8.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati come di seguito:

- Banco Desio e Brianza – Filiale di L'Aquila– Codice Iban IT46Y0344003600000000114400 sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e che le persone autorizzate a riscuotere, a ricevere ed a quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla Accademia, sono:

Sig. Gianfranco Torrelli, nato a San Demetrio N.V. il 23/02/1963 – Codice Fiscale TRRGFR63B23H819U;

4. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto

dall'art. 3, della legge 13/08/2010 n. 136 come successivamente modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 Novembre 2010, n. 187, coordinato con la legge di conversione del 17 dicembre 2010, n. 217 anche per eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Accademia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell'Aquila, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente contratto si intende espressamente risolto ex lege qualora vengano accertate violazioni degli obblighi dettati dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Ai sensi dell'articolo 10 del capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Accademia, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Accademia può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Accademia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni

responsabilità.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori che verrà effettuata previa verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri del 06/05/2022 adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile.

Articolo 6. Modalità di pagamento.

Le modalità di pagamento dei lavori oggetto del presente contratto rispettano le previsioni effettuato come previsto negli artt. Da 25 a 31 del Capitolato speciale di appalto., cui espressamente si rinvia.

Articolo 7. Risoluzione del contratto.

1. La Accademia ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impongono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La Accademia risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 8. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore al cinque per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art.205, commi da 2 a 7, del codice dei contratti.

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208

del codice dei contratti, nel rispetto della misura n. 12 dell'A2 al PTPC 2019/2021 richiamato dall'allegato 2 al PTPCT 2021/2023 della Accademia dell'Aquila.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di L'Aquila con l'esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 9. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Accademia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art.30 del codice dei contratti.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.

81 del 2008 e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 09/05/2023 numero Prot. INAIL 38438020 valido fino al 06/09/2023.

Articolo 10. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia, acquisita in data 13/07/2023, numero Prot. 4582, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'art. 1, comma 52, della legge 6/11/2012 n. 190.

Articolo 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero 43038302 in data 03/07/2023 rilasciata dalla società Agenzia L'Aquila Belvedere Cod. 105 00 Generali Italia SpA per l'importo di € 41.151,05 (Euro quarantunomilacentocinquantuno/05) pari al 5,58 % dell'importo del presente

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Accademia abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 31/2018.

Articolo 12. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103 del codice dei contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Accademia da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero 430383028 in data 03/07/2023 rilasciata dalla Soc. Agenzia L'Aquila Belvedere Cod. 105 00 Generali Italia SpA come di seguito:

- a) Partita 1 per una somma assicurata di € 3.000.000,00 (euro tre milioni);
- b) Copertura per Responsabilità Civile Terzi per un massimale di € 3.000.000,00 (euro tre milioni).

3. La polizza di cui al presente articolo è stata rilasciata alle condizioni e in conformità a quanto previsto dall'art. 103 comma 7 del Codice dei Contratti.

Articolo 13. Revisione dei Prezzi

1. Ai sensi dell'art. 29 c.1 lett. a) del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in L. 25/2022, è ammessa la revisione dei prezzi prevista dall'art. 106, comma

1, lettera a) primo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 29 c.1 lett. b) del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in L. 25/2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera a) quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui al comma 2 dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in L. 25/2022.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza nel limite delle risorse di cui al comma 7 e fermo restando le esclusioni di cui al comma 5 dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in L. 25/2022.

3. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 29 del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022, convertito in L. 25/2022, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 dell'art. 29 del D.L. n.4 del 27 gennaio, convertito in L. 25/2022, secondo periodo, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

4. Le sopracitate disposizioni valgono per le procedure di gara pubblicate dal 27 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 1 art. 29 del

D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in L. 25/2022.

5. È esclusa la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 14. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo;

b) i piani di sicurezza;

c) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 11 e 12;

d) il patto di integrità;

e) il Capitolato Speciale d'Appalto ;

f) l'Elenco dei Prezzi Unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara.

2. Tutti i documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, così come sottoscritti dalle parti, sono conservati agli atti della Accademia.

Articolo 15. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il codice dei contratti.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 16. Informativa sul trattamento dei dati – Consenso al trattamento

	Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo
	e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii.
	la Accademia dell'Aquila, quale titolare del trattamento dei dati forniti in
	risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché
	forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'Appaltatore, in qualità
	di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della
	conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della
	rendicontazione del contratto e delle attività ad essere correlate e conseguenti.
	In relazione alle descritte finalità il trattamento dei dati avviene mediante
	strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse
	alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
	riservatezza dei dati stessi.
	Potranno venire a conoscenza dei dati personali gli addetti designati dai
	coordinatori individuati dal Titolare per il trattamento dei dati personali.
	Operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali, diversi da quelli
	sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di
	quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
	Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii.
	I dati forniti verranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente
	necessario per le finalità per le quali sono raccolti e per le quali vengono trattati.
	I diritti che l'Appaltatore può far valere in ordine al trattamento dei dati sono
	disciplinati dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
	Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal D.Lgs.n.163/2003 e ss.mm.ii.

Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati è Accademia dell'Aquila – Via Monte Cagno, n. 3 – L'Aquila. Il punto di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: dpo-gdpr@leganet.net.

Articolo 17. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Accademia.

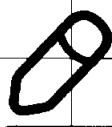
5. Il versamento delle spese di registrazione del presente contratto, stipulato con atto pubblico amministrativo informatico, nella misura fissa di €. 200,00 (Euro duecento/00), unitamente a quelle di bollo anch'esse nella misura fissa e pari ad €. 45,00 (Euro quarantacinque/00), viene assolto contestualmente alla richiesta di registrazione on line con la compilazione del prescritto modello unico informatico (MUI).

Per l'Accademia nella persona del Dr. Rinaldo Antonio Tordera identificato nella qualità di Presidente dell'Istituzione

Per l'Appaltatore nella persona del Sig. Gianfranco Torrelli identificato in qualità di legale rappresentante dell'Impresa TENSO ITALIA SRL di L'Aquila.

Firma

Firma



Firmato digitalmente da:

RINALDO ANTONIO TORDERA

PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

**GIANFRANCO
TORRELLI**

CN = TORRELLI GIANFRANCO
C = IT



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA - L'AQUILA

Documento in allegato protocollato in data 14/07/2023

N° di Protocollo - 0004609 -

Oggetto: contratto lavori di efficientamento energetico

Data Documento:

Inserito da: Utenza 394 (Ufficio Protocollo)

Sottoclassificazione 1: A12

Sottoclassificazione 2:

Sottoclassificazione 3:

Sottoclassificazione 4:

Mittente\Destinatario: TENSO ITALIA SRL

Mezzo invio\ricezione: CONSIP MEPA

**← Con Adobe Acrobat, apertura dell'allegato protocollato mediante
il tasto  della barra a sinistra.**

Per le versioni obsolete utilizzare il menu *Documenti\Allegati file*.

00046092023140720232

N° prot. Anno Data 1: ent, 2: usc.



I dati saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza previste dal
GDPR - Regolamento UE 2016/679